

Codice
identificativo 1041

Data ricezione: 20/09/2021

Argomento: Mercato Elettronico

Oggetto: Art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii - art. 1, comma 450, della L. 296/2006.
Obblighi di utilizzo del mercato elettronico

Quesito: Con riferimento al combinato disposto dell'art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii ed art. 1, comma 450, della L. 296/2006 ed all'art. 3 del Codice dei Contratti con riferimento alle definizioni utilizzate, si chiede se l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici per contratti di importi superiori ai 5.000,00 euro è intendersi anche con riferimento ai lavori ed ai servizi di ingegneria ed architettura oppure sono esclusi.

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'inclusione nel catalogo CONSIP dei "Servizi professionali di progettazione e verifica della progettazione di opere di ingegneria civile", che dal 2019 ha ampliato notevolmente le categorie dei servizi di ingegneria e architettura presenti nel MEPA, non pare di per sé dirimente rispetto all'eventuale obbligo di ricorso a tale strumento per l'affidamento di questa tipologia di incarichi. Da un lato, ciò si evince dalla difficile riconducibilità dei servizi a carattere intellettuale nell'ambito di "categorie merceologiche omogenee" immediatamente comparabili, che secondo la Corte dei conti dovrebbe essere un requisito necessario per i capitoli "a catalogo" del MEPA (cfr. capitolo 4, audizione VIII Commissione lavori pubblici del Senato, 4/2009). Si evidenzia inoltre che tuttora gli orientamenti ANAC sul tema non sembrano propendere per l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, laddove le Linee guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (aggiornate alla delibera n. 417 del 15/05/2019) nulla specificano nel senso prospettato, prevedendo invece la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata e specificandone le modalità; analogamente, le Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019) citano esplicitamente il MEPA solo come una delle opzioni, con il punto 5.1.1 che invita le P.A. a dotarsi di un regolamento in cui vengano disciplinati i "criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. (...)". Ciò premesso, pur evidenziando come la questione sia tuttora dibattuta in dottrina, ad oggi non si ravvisa l'obbligo di utilizzare il MEPA se per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un'indagine di mercato, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dando adeguata pubblicità agli avvisi a ciò preordinati, e fermo restando l'obbligo di espletare la procedura di affidamento utilizzando sistemi telematici di acquisto e di negoziazione (art. 40 D.lgs. 50/2016)